

ORIGINALE
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA
BASILICATA
(A.R.P.A.B.)

Ente di diritto pubblico (legge regionale 14 settembre 2015, n. 37)

POTENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 108

L'anno duemiladiciotto addì 14 del mese di Maggio nella sede dell'A.R.P.A.B. sita in Via della Fisica n.18 c-d, è stata adottata la seguente deliberazione avente per

OGGETTO: acque potabili del Metapontino: provvedimenti.

su proposta della:

Struttura Centrale

Settore: Direzione Generale

U. O. CONTABILITÀ E BILANCIO

- L'atto non comporta impegno di spesa
 Assunto impegno contabile n. sul cap.- - per
 " " " n. sul cap. U.P.B. Eserc. - per
 Assunto impegno sul bilancio pluriennale..... per €

L'U. O. CONTABILITÀ E BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE

Visto che:

- già da alcuni mesi gli Uffici Laboratorio Strumentale di Potenza e Laboratorio Microbiologico di Matera stanno effettuando analisi (acque potabili) anche nei giorni pre-festivi e festivi, attesa la situazione di emergenza determinatasi nel Metapontino;
- saranno effettuati i controlli delle acque potabili con l'aggiunta dei parametri richiesti dall'Azienda Sanitaria di Matera;
- sono in corso procedure di allineamento delle metodiche con Acquedotto Lucano;
- saranno effettuati i controlli sulle acque di mare con aggiunta dei parametri chimici nei punti indicati dalla richiesta pervenuta al protocollo agenziale in data 14.05.2018 dal Presidente della Regione Basilicata;

Considerato che:

- il fenomeno dei superamenti nelle acque potabili delle zone del Metapontino risale agli anni precedenti, dati pubblicati nella Relazione Stato -Ambiente già presente sul sito Arpab, di cui si allegano le tabelle;
- Acquedotto Lucano di concerto con l'Azienda Sanitaria di Matera deve rispettare le procedure da sottoporre all'Istituto Superiore di Sanità, come previsto dal D.M. Salute del 14 giugno 2017, allegato;
- i compiti e le funzioni dell'Agenzia, in merito, sono circoscritti esclusivamente all'esecuzione delle analisi i cui campionamenti sono effettuati dall'ASM su sua autonoma programmazione;

Ritenuto pertanto, data la fase emergenziale, di autorizzare i competenti Uffici dell'Agenzia ad effettuare lavoro straordinario anche nei giorni pre-festivi e festivi;

Ritenuto, inoltre, di segnalare alle competenti Autorità – Regione – Comuni – Procura della Repubblica di Matera, che sono indispensabili e preliminari, per la rimozione delle cause che hanno determinato i superamenti, le procedure richiamate dal D.M. del 14.06.2017, così come chiarito anche dall'Istituto Superiore di Sanità, per le vie brevi, al dirigente dott. Bove.

DELIBERA

- di richiamare la narrativa che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
- di allegare le tabelle delle analisi del Metapontino riferite agli anni precedenti e già inserite nella Relazione Stato -Ambiente presente sul sito Arpab;
- di allegare la Relazione tecnica a firma del dirigente del Laboratorio Strumentale di Potenza, dott. Bruno Bove;
- di allegare il D.M. Salute del 14 giugno 2017;
- di notificare la presente Deliberazione, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, al Presidente della Giunta Regionale (presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it), all'Assessore Regionale all'Ambiente (ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it), all'Assessore Regionale alla

Salute (sanita@cert.regione.basilicata.it), ai Sindaci dei Comuni di: Bernalda (comunebernalda@pcert.postecert.it), Pisticci (comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it), Policoro (protocollo@pec.policoro.gov.it), Montescaglioso (aaggdemografici.montescaglioso@cert.ruparbasilicata.it), Nova Siri (comune.novasiri@cert.ruparbasilicata.it), Scanzano Jonico (protocollo@pec.comune.scanzanojonico.mt.it) e Rotondella (protrotondella@cert.ruparbasilicata.it), nonché al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera (prot.procura.matera@giustiziacert.it);

- di notificare la presente all'Azienda Sanitaria di Matera (asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it) e all'Acquedotto Lucano (protocollo@pec.acquedottolucano.it);
- di trasmettere copia del presente atto, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dott.ssa Anna Cammarota (icea@pec.arpab.it)
- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Raffaele Giordano)



Il Direttore Tecnico-Scientifico

(Dott.ssa Laura Gori)



Il Direttore Generale

(Dott. Edmondo Iannicelli)





2/6

Nell'anno 2016 le attività di ARPAB nella Provincia di Matera si possono schematizzare come segue:

Numero di campioni totali di acque destinate al consumo umano	378
Numero di campioni conformi (D.Lgs 31/2001)	355
Numero di campioni non conformi (D.Lgs 31/2001)	23

Le non conformità hanno riguardato il parametro microbiologico "*Pseudomonas aeruginosa*" e quello chimico definito dal D.Lgs.31/01 come "Triometani-totale".

Le non conformità si possono schematizzare come segue:

Numero di campioni non conformi (D.Lgs 31/2001) "parametri microbiologici"	18
Numero di campioni non conformi (D.Lgs 31/2001) "parametri chimici"	5

Nella tabella seguente sono riportati i risultati dei ventitre campioni non conformi:

N°	Comune	Data Prelievo	Parametri	Unità di misura	Risultati	Limiti	Metodo di prova
1	Bernalda – Uscita Serbatoio Demanio Campagnolo Alto	19/07/16	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ufc/250ml	8	0	APAT CNR ISPRA 7070 Man 29 2003
2	Bernalda – Ingresso Serbatoio Demanio Campagnolo Basso	19/07/16	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ufc/250ml	8	0	APAT CNR ISPRA 7070 Man 29 2003
3	Bernalda – Uscita Serbatoio Demanio Campagnolo Basso	19/07/16	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ufc/250ml	16	0	APAT CNR ISPRA 7070 Man 29 2003
4	Nova Siri Scalo – Fontanino/zampillo piazza Giovani XXIII	22/07/16	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ufc/250ml	6	0	APAT CNR ISPRA 7070 Man 29 2003
5	Policoro – Fontanino via Degli Artigiani	22/07/16	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ufc/250ml	10	0	APAT CNR ISPRA 7070 Man 29 2003
6	Pisticci – Uscita Serbatoio San Basilio	23/07/16	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ufc/250ml	1	0	APAT CNR ISPRA 7070 Man 29 2003
7	Pisticci – Ingresso Serbatoio San Basilio	23/07/16	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ufc/250ml	1	0	APAT CNR ISPRA 7070 Man 29 2003
8	Metaponto (Bernalda) – Fontanino/zampillo piazza Lido	23/07/16	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ufc/250ml	30	0	APAT CNR ISPRA 7070 Man 29 2003



N	Comune	Data Prelievo	Parametri	Unità di misura	Risultati	Limiti	Metodo di prova
9	Metaponto (Bernalda) – Fontanino Area Pic Nic	23/07/16	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ufc/250ml	26	0	APAT CNR ISPRA 7070 Man 29 2003
10	Bernalda – Ingresso Serbatoio Demanio Campagnolo Alto	23/07/16	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ufc/250ml	2	0	APAT CNR ISPRA 7070 Man 29 2003
11	Bernalda – Uscita Serbatoio Demanio Campagnolo Alto	23/07/16	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ufc/250ml	2	0	APAT CNR ISPRA 7070 Man 29 2003
12	Bernalda – Ingresso Serbatoio Demanio Campagnolo Basso	23/07/16	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ufc/250ml	3	0	APAT CNR ISPRA 7070 Man 29 2003
13	Bernalda – Uscita Serbatoio Demanio Campagnolo Basso	23/07/16	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ufc/250ml	5	0	APAT CNR ISPRA 7070 Man 29 2003
14	Pisticci – Ingresso Serbatoio San Basilio	26/07/16	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ufc/250ml	2	0	APAT CNR ISPRA 7070 Man 29 2003
15	Metaponto (Bernalda) – Fontanino Stazione di Metaponto	26/07/16	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ufc/250ml	1	0	APAT CNR ISPRA 7070 Man 29 2003
16	Metaponto (Bernalda) – Fontanino/zampillo piazza Lido	26/07/16	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ufc/250ml	48	0	APAT CNR ISPRA 7070 Man 29 2003
17	Metaponto (Bernalda) – Fontanino Area Pic Nic	26/07/16	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ufc/250ml	30	0	APAT CNR ISPRA 7070 Man 29 2003
18	Bernalda – Ingresso Serbatoio Demanio Campagnolo Alto	26/07/16	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ufc/250ml	1	0	APAT CNR ISPRA 7070 Man 29 2003
19	Matera – fontanina via Don Luigi Sturzo	20/09/16	Trialometani-totale	µg/l	39	30	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
20	Scanzano J.co – fontanina Piazza Nenni	20/09/16	Trialometani-totale	µg/l	33	30	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
21	Policoro – via Mazzitelli	20/09/16	Trialometani-totale	µg/l	39	30	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006



N	Comune	Data Prelievo	Parametri	Unità di misura	Risultati	Limiti	Metodo di prova
22	Scanzano J.co – fontanina Piazza Nenni PROT632	20/09/16	Triometani- totale	µg/l	33	30	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
23	Policoro – via Mazzitelli PROT633	20/09/16	Triometani- totale	µg/l	34	30	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

P2

P2

Il dato delle non conformità, seppure importante visto il contesto territoriale, risulta pari al 6 % dei campioni controllati.

E' bene precisare che tutti i 31 paesi del territorio provinciale di Matera sono stati controllati. Il controllo ha riguardato sia i parametri di routine che di verifica previsti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.

Il controllo è stato effettuato presso serbatoi e fontanini distribuiti nel territorio. In alcuni casi si è proceduto anche a controlli presso privati e civili abitazioni.

2017

2.7. Acque destinate al consumo umano

La principale normativa che regola la materia del controllo delle acque destinate all'uso umano è il Decreto legislativo n. 31/2001 e ss.mm.ii.

Il controllo sulle acque destinate al consumo è finalizzato alla tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dal consumo di acque non conformi agli standard di qualità fissati dalle vigenti norme.



Nel 2017 le attività di ARPAB nella Provincia di Matera si possono schematizzare come segue:

Numero di campioni totali di acque destinate al consumo umano	249
Numero di campioni conformi (D.Lgs 31/2001)	238
Numero di campioni non conformi (D.Lgs 31/2001)	11

Le non conformità hanno riguardato il parametro chimico definito dal D.Lgs.31/01 come "Triometani-totale", e quello microbiologico "Batteri coliformi a 37°C".

Le non conformità si possono schematizzare come segue:

Numero di campioni non conformi (D.Lgs 31/2001) "parametri chimici"	10
Numero di campioni non conformi (D.Lgs 31/2001) "parametri microbiologici"	1

Nella tabella seguente sono riportati i risultati dei campioni non conformi:

N	Comune	Data Prelievo	Parametri	Unità di misura	Risultati	Limiti	Metodo di prova
1	Bernalda – Ingresso Serbatoio Demanio Campagnolo Alto	04/04/17	Triometani-totale	µg/l	33	30	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
2	Bernalda – Uscita Serbatoio Demanio Campagnolo Alto	04/04/17	Triometani-totale	µg/l	35	30	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
3	Bernalda – Ingresso Serbatoio Demanio Campagnolo Basso	04/04/17	Triometani-totale	µg/l	34	30	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

N	Comune	Data Prelievo	Parametri	Unità di misura	Risultati	Limiti	Metodo di prova
4	Bernalda – Uscita Serbatoio Demanio Campagnolo Basso	04/04/17	Triometani-totale	µg/l	37	30	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
5	Bernalda – Uscita Serbatoio Demanio Campagnolo Basso	15/04/17	Triometani-totale	µg/l	33	30	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
6	Bernalda – Uscita Serbatoio Demanio Campagnolo Alto	18/07/17	Triometani-totale	µg/l	33	30	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006
7	Irsina – Uscita Serbatoio C.da I Piani	02/10/17	Triometani-totale	µg/l	48.4	30	RAPPORTI ISTISAN 07/31 – ISS CAA.036.REV00
8	Craco – Uscita Serbatoio Sant'Angelo	17/10/17	Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 ml	15	0	RAPPORTI ISTISAN 07/5 METODO ISS A 006B REV.00
9	Irsina – Uscita Serbatoio C.da I Piani	31/10/17	Triometani-totale	µg/l	46.8	30	RAPPORTI ISTISAN 07/31 – ISS CAA.036.REV00
10	Irsina – Ingresso Serbatoio C.da I Piani	02/11/17	Triometani-totale	µg/l	35.4	30	RAPPORTI ISTISAN 07/31 – ISS CAA.036.REV00
11	Irsina – Ingresso Serbatoio C.da I Piani	02/10/17	Triometani-totale	µg/l	49.3	30	RAPPORTI ISTISAN 07/31 – ISS CAA.036.REV00

Il dato delle non conformità, seppure importante visto il contesto territoriale, risulta pari al 4,4 % dei campioni di acqua potabile; il restante 95,6 % è conforme alla normativa vigente.

I prelievi dei campioni di acqua potabile è di competenza dell'Azienda Sanitaria di Matera che, a partire dal 18 maggio 2017, effettua con propri tecnici della prevenzione (TdP) il controllo di serbatoi e fontanini nell'intero territorio provinciale di Matera.

In alcuni casi si è proceduto anche a controlli presso privati e civili abitazioni.

L'Azienda Sanitaria di Matera emette il giudizio di potabilità e pubblica gli esiti analitici di ARPA Basilicata sul sito dell'Azienda Sanitaria all'indirizzo di rete <http://www.asmbasilicata.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=17682&idCat=17691&ID=50125&TipoElemento=pagina>.

Anche in questo quarto trimestre il controllo ha riguardato sia i parametri di routine che di verifica previsti dal D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.



Al Direttore Generale ARPAB

Dott. E. Iannicelli

SEDE

La determinazione dei trialometani nei campioni di acque destinate al consumo umano viene eseguita dall'Ufficio Laboratorio Strumentale dell'ARPAB utilizzando la metodica EPA 5030 C 2003 per l'estrazione mediante la tecnica denominata purge and trap e la metodica EPA 8260C 2006 per l'analisi strumentale mediante gascromatografia accoppiata alla spettrometria di massa.

Il limite minimo rilevabile per ciascuno dei trialometani (*Cloroformio, Bromodichlorometano, Dibromochlorometano, Bromoformio*) è pari a 0,25 ug/l, per il parametro *Trialometani - Totale* il limite minimo rilevabile è di 1 ug/l .

Si rappresenta che il Laboratorio Chimico Strumentale del Dipartimento Provinciale di Potenza partecipa regolarmente al circuito interlaboratorio "Solventi alogenati nelle acque" organizzato da UNICHIM, applicando le metodiche analitiche descritte sui campioni incogniti pervenuti.

L'elaborazione dei dati da parte di UNICHIM evidenzia che i valori di z-score ottenuti dal Laboratorio si collocano nell'intervallo di riferimento -2 - +2, pertanto le prestazioni analitiche del Laboratorio sono considerate "*adeguate*" in accordo alla norma ISO 13528 .

Il valore di z-score ottenuto nell'ultimo interconfronto, relativo al mese di Maggio 2017, per il parametro THM - Totale è pari a -0,14; sono in corso in questi giorni le prove analitiche di intercalibrazione per detto parametro relative all'anno 2018.

Il Laboratorio analizza le aliquote di acqua destinata al consumo umano prelevate in campo a cura del personale competente dell'Azienda Sanitaria di Matera secondo un'autonoma programmazione, utilizzando materiali e metodi indicati da questo Laboratorio nel rispetto di quanto previsto dalle metodiche utilizzate da questo Laboratorio.

Il Dirigente del Laboratorio Chimico Strumentale

Dott. Bruno Scivo

Acque

Normativa Vigente

- Norme comunitarie e nazionali
- Norme regionali

Dm Salute 14 giugno 2017

Controlli e analisi delle acque potabili - Recepimento direttiva 2015/1787/UE - Modifica degli allegati II e III del Dlgs 2 febbraio 2001, n. 31

☞ Parole chiave: **Acque** | **Controlli** | **Autorizzazioni** | **Limiti / Soglie**

Testo vigente oggi 11/05/2018

Ministero della salute

Decreto 14 giugno 2017

(Gu 18 agosto 2017 n. 192)

Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Modifica degli allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Il Ministro della salute

di concerto con

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto in particolare l'articolo 11, commi 1, lettera a), e 2 del decreto legislativo sopra citato che, attribuendo alla competenza statale le modifiche degli allegati I, II e III in relazione all'evoluzione delle competenze tecnico-scientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in materia in sede comunitaria, attribuisce al Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'ambiente l'esercizio delle funzioni ivi indicate; Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità — sezione III — che si è espresso nella seduta del 17 gennaio 2017;

Effettuata, in data 30 gennaio 2017, la comunicazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle

regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).

Decreta:

Articolo 1

1. Gli allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, sono sostituiti rispettivamente dal testo di cui agli allegati I e II del presente decreto.

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2017

Allegato I

Il presente allegato sostituisce in toto l'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, al cui articolato si fa riferimento, ove non diversamente indicato

Controllo

Parte A

Obiettivi generali e programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano

1. I programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano devono:

- a) verificare che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana, in tutta la filiera idro-potabile, siano efficaci e che le acque siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati. Ai fini del presente allegato la filiera idro-potabile è costituita dalla sequenza di tutte le fasi e operazioni coinvolte nella captazione, adduzione, produzione, trattamento, distribuzione, stoccaggio e gestione delle acque destinate al consumo umano, in tutti gli aspetti correlati, anche per quanto riguarda l'ambiente circostante l'area di captazione, i materiali e processi;
- b) mettere a disposizione informazioni sulla qualità dell'acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli obblighi di cui all'articolo 4, nonché i valori parametrici stabiliti nell'allegato I, siano stati rispettati;
- c) individuare le misure più adeguate per mitigare i rischi per la salute umana.

2. A norma dell'articolo 8, le autorità competenti stabiliscono programmi di controllo che rispettano i parametri e le frequenze di cui alla parte B del presente allegato che consistono in:

- a) prelievo e analisi di campioni discreti delle acque; oppure
- b) misurazioni acquisite attraverso un processo di controllo continuo.

I programmi di monitoraggio prevedono l'effettuazione di controlli in tutta la filiera idro-potabile, secondo quanto specificato nell'articolo 6, tenendo conto dei controlli interni di cui all'articolo 7, e comprendendo:

- a) verifica delle registrazioni inerenti la funzionalità e lo stato di manutenzione delle attrezzature; e/o
- b) ispezioni dell'area di captazione, delle infrastrutture relative alla captazione, al trattamento, allo stoccaggio ed alla distribuzione.

3. I programmi di controllo possono basarsi sulla valutazione del rischio stabilita nella parte C, sulla base della valutazione eseguita dal gestore del servizio idrico.

4. I programmi di controllo devono essere riesaminati regolarmente e aggiornati o riconfermati almeno ogni cinque anni.

Parte B*Parametri e frequenze*

1. Quadro generale.

Il programma di controllo deve prendere in considerazione i parametri di cui all'articolo 4, compresi quelli che sono importanti per la valutazione dell'impatto dei sistemi di distribuzione domestica sulla qualità dell'acqua nel punto in cui i valori devono essere rispettati, come stabilito all'articolo 5, comma 1. La scelta di parametri adeguati per il controllo deve tenere conto delle condizioni locali per ciascuna filiera idro-potabile e dei controlli interni che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, di cui all'articolo 7, che dovranno essere fondati su una valutazione del rischio a cura del gestore, come stabilito nella parte C.

I parametri elencati al successivo punto 2 sono sottoposti a monitoraggio con la frequenza di campionamento stabilita al punto 3.

2. Elenco dei parametri.

Parametri — gruppo A

Occorre controllare i seguenti parametri (gruppo A) secondo la frequenza di cui alla tabella 1 del punto 3:

- a) Escherichia coli (E. coli), batteri coliformi, conta delle colonie a 22°C, colore, torbidità, sapore, odore, pH, conduttività;
- b) altri parametri ritenuti pertinenti per il programma di controllo, per il rispetto degli obblighi generali di cui all'articolo 4, e, se del caso, attraverso la valutazione del rischio di cui alla parte C.

In circostanze specifiche, ai parametri del gruppo A vanno aggiunti quelli elencati di seguito:

- a) ammonio e nitrito, se si utilizza la clorammina;
- b) alluminio e ferro, se utilizzati come prodotti chimici per il trattamento delle acque.

Parametri — gruppo B

Al fine di determinare la conformità con tutti i valori parametrici di cui all'allegato I, occorre controllare tutti gli altri parametri non previsti nel gruppo A e stabiliti a norma dell'articolo 4, alla frequenza indicata nella tabella 1, terza colonna.

3. Frequenza di campionamento.

Tabella 1

Frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di conformità

Volume di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento (cfr: note 1 e 2) m ³	Parametri - gruppo A numero di campioni all'anno (cfr: nota 3)	Parametri - gruppo B numero di campioni all'anno
	≤ 100	> 0 (cfr: nota 4)
> 100	≤ 1.000	4
> 1.000	≤ 10.000	4 + 3 per ogni 1000 m ³ /g e relativa frazione del volume totale
> 10.000	≤ 100.000	1 + 1 per ogni 4.500 m ³ /g e relativa frazione del volume totale
> 100.000		3 + 1 per ogni 10.000 m ³ /g e relativa frazione del volume totale
		12+1 per ogni 25.000 m ³ /g e

		relativa frazione del volume totale
Nota 1	Una zona di approvvigionamento idrico è una zona geograficamente definita all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme.	
Nota 2	I volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la frequenza minima è possibile basarsi sul numero di abitanti in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d'acqua, supponendo un consumo di 200 l/giorno pro capite.	
Nota 3	La frequenza indicata è così calcolata: ad esempio $4.300 \text{ m}^3/\text{g} = 16 \text{ campioni}$ (quattro per i primi $1.000 \text{ m}^3/\text{g} + 12$ per gli ulteriori $3.300 \text{ m}^3/\text{g}$).	
Nota 4	La frequenza deve essere stabilita dall'azienda sanitaria locale.	

Parte C

Valutazione del rischio

1. È possibile derogare ai parametri e alle frequenze di campionamento di cui alla parte B, a condizione che venga effettuata una valutazione del rischio in conformità alla presente parte.

2. La valutazione del rischio di cui al punto 1 dovrà essere eseguita dal gestore del servizio idrico anche al fine di definire i controlli interni di cui all'articolo 7. La valutazione si basa sui principi generali della valutazione del rischio stabiliti secondo norme internazionali quali la norma En 15975-2 (Sicurezza della fornitura di acqua potabile — Linee guida per la gestione del rischio e degli eventi critici) e/o le Linee guida nazionali per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plans (Piani di sicurezza dell'acqua), elaborate dall'Istituto superiore di sanità.

3. La valutazione del rischio tiene conto dei risultati forniti dall'attuazione dei programmi di monitoraggio stabiliti per le acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile di cui all'articolo 82 e allegato 1 alla Parte terza, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di ogni altra informazione rilevante inerente le risorse idriche da destinare al consumo umano ai sensi del presente decreto, comprese, tra l'altro, quelle relative alle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e alle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e da prodotti fitosanitari, di cui agli articoli 92, 93 e allegato 7 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. La valutazione del rischio, deve comprendere:

- banca dati sulla filiera idro-potabile, sulla valutazione di rischio e sulle misure di controllo e monitoraggio, condivisa con l'Autorità sanitaria locale e centrale;
- ridefinizione delle "zone di approvvigionamento idro-potabile" sulla base della descrizione della filiera idro-potabile;
- dati di monitoraggio per elementi chimici e sostanze non oggetto di ordinario controllo sulla base di elementi di rischio sito-specifici.

5. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio viene ampliato l'elenco dei parametri di cui al punto 2 della parte B e/o vengono aumentate le frequenze di campionamento di cui al punto 3 della parte B, se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- a) l'elenco dei parametri o delle frequenze di cui al presente allegato non è sufficiente a soddisfare gli obblighi imposti a norma dell'articolo 6, paragrafi 1, 2, 3;
 - b) è necessario procedere a ulteriori controlli ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3;
 - c) è necessario fornire le necessarie garanzie di cui al punto 1, lettera a), della parte A.
6. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio, possono essere ridotti l'elenco dei parametri di cui al punto 2 della parte B e le frequenze di campionamento di cui al punto 3 della parte B, a condizione che si osservino le seguenti condizioni:
- a) la frequenza di campionamento per E. coli non deve essere inferiore a quella stabilita al punto 3 della parte B, quali che siano le circostanze;
 - b) per tutti gli altri parametri:
 - i) la localizzazione e la frequenza del campionamento sono determinate in relazione all'origine del parametro, nonché alla variabilità e alla tendenza a lungo termine della sua concentrazione, tenendo conto dell'articolo 5;
 - ii) per ridurre la frequenza minima di campionamento di un parametro, come indicato al punto 3 della parte B, i risultati ottenuti da campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento devono tutti essere inferiori al 60% del valore parametrico;
 - iii) per rimuovere un parametro dall'elenco di quelli da sottoporre a controllo, come indicato al punto 2 della parte B, i risultati ottenuti dai campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento devono tutti essere inferiori al 30% del valore parametrico;
 - iv) la rimozione di un particolare parametro di cui al punto 2 della parte B, dall'elenco di parametri da sottoporre a controllo deve basarsi sui risultati della valutazione del rischio, sulla base dei risultati del controllo delle fonti di acqua destinata al consumo umano e deve confermare che la salute umana sia protetta dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, come stabilito all'articolo 1;
 - v) è possibile ridurre la frequenza di campionamento oppure rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da controllare come stabilito ai punti ii) e iii), solo se la valutazione del rischio conferma che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano.
7. Le valutazioni del rischio sono sottoposte a valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità al fine dell'approvazione da parte del Ministero della salute.
8. Le approvazioni delle valutazioni del rischio, unitamente a una sintesi dei risultati, saranno rese disponibili al pubblico.

Parte D

Metodi di campionamento e punti campionamento

1. I punti di prelievo dei campioni sono individuati in modo da garantire l'osservanza dei punti in cui i valori devono essere rispettati, di cui all'articolo 5, comma 1. Nel caso di una rete di distribuzione, i campioni possono essere prelevati nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si può dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non può essere modificato negativamente fino al punto di conformità. Nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo.

2. Il campionamento al punto in cui i valori devono essere rispettati soddisfa i seguenti obblighi:

a) i campioni per verificare l'osservanza di obblighi relativi ad alcuni parametri chimici (in particolare rame, piombo e nichel) sono prelevati dal rubinetto del consumatore senza prima far scorrere l'acqua. Occorre prelevare un campione casuale diurno pari a un litro. In alternativa, si possono utilizzare metodi che ricorrono al tempo fisso di ristagno e riflettono più precisamente le rispettive situazioni nazionali, a condizione che, a livello di zona di approvvigionamento, ciò non rilevi un minor numero di casi di infrazione rispetto all'utilizzo del metodo casuale diurno;

b) i campioni da utilizzare per verificare l'osservanza dei parametri microbiologici nel punto in cui i valori devono essere rispettati vanno prelevati in conformità con la norma En Iso 19458 (scopo B del campionamento).

3. Il campionamento presso la rete di distribuzione, ad eccezione che presso i rubinetti dei consumatori, deve essere conforme alla norma Iso 5667-5. Per i parametri microbiologici, i campionamenti presso la rete di distribuzione vanno effettuati e condotti in conformità con la norma En Iso 19458 (scopo A del campionamento).

Allegato II

Il presente allegato sostituisce in toto l'allegato III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, al cui articolato si fa riferimento, ove non diversamente indicato

Specifiche per l'analisi dei parametri

1. I laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, applicano pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma Uni En Iso/Iec 17025 o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute devono essere accreditati in conformità alla norma Uni En Iso/Iec 17025:2005 recante "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura" da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi del regolamento (Ce) n. 765/2008.

L'accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova riguardano singole prove o gruppi di prove e deve essere conseguito entro il 31 dicembre 2019.

2. I metodi di analisi utilizzati ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto del presente decreto sono convalidati e documentati conformemente alla norma Uni En Iso/Iec 17025 o ad altre norme equivalenti internazionalmente accettate. In mancanza di un metodo di analisi che rispetta i criteri minimi di efficienza di cui alla parte B, il controllo è svolto applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.

Parte A

Parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi

I metodi per i parametri microbiologici sono:

Escherichia coli (E. coli) e batteri coliformi (Uni En Iso 9308-1 o Uni En Iso 9308-2);
enterococchi (Uni En Iso 7899-2);

Pseudomonas aeruginosa (Uni En Iso 16266);

enumerazione dei microrganismi coltivabili — conta delle colonie a 22°C (Uni En Iso 6222);

enumerazione dei microrganismi coltivabili — conteggio delle colonie a 36°C (Uni En Iso 6222);

Clostridium perfringens spore comprese (Uni En Iso 14189).

Parte B*Parametri chimici e indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione*

1. Parametri chimici e indicatori.

Per i parametri di cui alla tabella 1, le caratteristiche di prestazione specificate esigono che il metodo di analisi utilizzato debba essere quantomeno in grado di misurare concentrazioni uguali all'indicatore parametrico con un limite di quantificazione (definito nell'articolo 74, comma 2, lettera uu-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni) del 30%, o inferiore, del valore parametrico pertinente e un'incertezza di misura quale quella specificata nella tabella 1. Il risultato è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di cifre significative per il valore parametrico di cui alle parti B e C dell'allegato I.

Fino al 31 dicembre 2019 è consentito l'uso di "esattezza", "precisione" e "limite di rilevazione", quali specificati nella tabella 2, in quanto insieme alternativo di caratteristiche di prestazione rispetto al "limite di quantificazione" e all'"incertezza di misura" specificati, rispettivamente, nel primo paragrafo e nella tabella 1.

L'incertezza di misura indicata nella tabella 1 non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori parametrici di cui all'allegato I.

Tabella 1

Caratteristica di prestazione minima "Incertezza di misura"

Parametri	Incertezza di misura (cfr. nota 1) % del valore parametrico (ad eccezione che per il pH)	Note
Alluminio	25	
Ammonio	40	
Antimonio	40	
Arsenico	30	
Benzo(a)pirene	50	<i>Cfr. nota 5</i>
Benzene	40	
Boro	25	
Bromato	40	
Cadmio	25	
Cloruro	15	
Cromo	30	
Conduttività	20	
Rame	25	
Cianuro	30	<i>Cfr. nota 6</i>
1,2-dicloroetano	40	
Fluoruro	20	
Concentrazione in ioni idrogeno (espresso in unità pH)	0,2	<i>Cfr. nota 7</i>
Ferro	30	

Piombo	25	
Manganese	30	
Mercurio	30	
Nichel	25	
Nitrato	15	
Nitrito	20	
Ossidabilità	50	<i>Cfr: nota 8</i>
Pesticidi	30	<i>Cfr: nota 9</i>
Idrocarburi policiclici aromatici	50	<i>Cfr: nota 10</i>
Selenio	40	
Sodio	15	
Solfato	15	
Tetracloroetilene	30	<i>Cfr: nota 11</i>
Tricloroetilene	40	<i>Cfr: nota 11</i>
Triometani totale	40	<i>Cfr: nota 10</i>
Carbonio organico totale (TOC)	30	<i>Cfr: nota 12</i>
Torbidità	30	<i>Cfr: nota 13</i>
Acrilammide, epicheloridrina e cloruro di vinile da controllare secondo le specifiche del prodotto.		

Tabella 2

Le caratteristiche di prestazione minima "esattezza", "precisione" e "limite di rilevazione" che possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2019

Parametri	Esattezza (<i>cfr: nota 2</i>) % del valore parametrico (ad eccezione che per il pH)	Precisione (<i>cfr: nota 3</i>) % del valore parametrico (ad eccezione che per il pH)	Limite di rilevazione (<i>cfr: nota 4</i>) % del valore parametrico (ad eccezione che per il pH)	Note
Alluminio	10	10	10	
Ammonio	10	10	10	
Antimonio	25	25	25	
Arsenico	10	10	10	
Benzo(a)pirene	25	25	25	
Benzene	25	25	25	
Boro	10	10	10	
Bromato	25	25	25	
Cadmio	10	10	10	
Cloruro	10	10	10	
Cromo	10	10	10	

Conducibilità	10	10	10	
Rame	10	10	10	
Cianuro	10	10	10	<i>Cfr: nota 6</i>
1,2-dicloroetano	25	25	10	
Fluoruro	10	10	10	
Concentrazione in ioni idrogeno (espresso in unità pH)	0,2	0,2		<i>Cfr: nota 7</i>
Ferro	10	10	10	
Piombo	10	10	10	
Manganese	10	10	10	
Mercurio	20	10	20	
Nichel	10	10	10	
Nitrato	10	10	10	
Nitrito	10	10	10	
Ossidabilità	25	25	10	<i>Cfr: nota 8</i>
Pesticidi	25	25	25	<i>Cfr: nota 9</i>
Idrocarburi policiclici aromatici	25	25	25	<i>Cfr: nota 10</i>
Selenio	10	10	10	
Sodio	10	10	10	
Solfato	10	10	10	
Tetracloroetilene	25	25	10	<i>Cfr: nota 11</i>
Tricloroetilene	25	25	10	<i>Cfr: nota 11</i>
Triometani totale	25	25	10	<i>Cfr: nota 10</i>
Torbidità	25	25	25	
Acrilammide, epichloridrina e cloruro di vinile da controllare secondo le specifiche del prodotto.				

Note alle tabelle 1 e 2

Nota 1	L'incertezza della misura è un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate. Il criterio di prestazione per l'incertezza di misura ($k = 2$) è la percentuale del valore parametrico indicato nella tabella, o una percentuale superiore. L'incertezza della misura è stimata a livello dei valori parametrici, salvo diversa indicazione.
Nota 2	L'esattezza è la misura di un errore sistematico, cioè la differenza fra il valore medio di numerose misurazioni ripetute e il loro valore vero. La norma Iso 5725 riporta ulteriori specifiche.
Nota 3	La precisione è la misura di un errore casuale ed è generalmente espressa come la deviazione standard (nell'ambito di un singolo lotto di campioni e fra lotti) dell'intervallo di variabilità dei risultati rispetto alla media. La precisione accettabile è pari al doppio della deviazione standard relativa. Questo termine è definito in maniera più completa nella norma Iso 5725.
Nota 4	Il limite di rilevazione è pari a:

	tre volte la deviazione standard all'interno di un lotto di un campione naturale contenente una concentrazione poco elevata del parametro; oppure cinque volte la deviazione standard del campione bianco (all'interno di un lotto).
Nota 5	In caso sia impossibile soddisfare il valore dell'incertezza di misura, occorre scegliere la miglior tecnica disponibile (fino al 60%).
Nota 6	Il metodo determina il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme.
Nota 7	I valori di esattezza, precisione e incertezza di misura sono espressi in unità pH.
Nota 8	Metodo di riferimento: En Iso 8467.
Nota 9	Le caratteristiche di prestazione dei singoli pesticidi vengono fornite a titolo indicativo. Per diversi pesticidi è possibile ottenere valori di incertezza di misura di appena il 30%, mentre per molti è possibile autorizzare valori più alti, fino all'80%.
Nota 10	Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 25% del valore parametrico che figura nella parte B dell'allegato I.
Nota 11	Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 50% del valore parametrico che figura nella parte B dell'allegato I.
Nota 12	L'incertezza di misura va stimata a livello di 3 mg/l del carbonio organico totale (TOC). Utilizzare le linee guida Cen 1484 per la determinazione del TOC e del carbonio organico disciolto (DOC).
Nota 13	L'incertezza di misura va stimata a livello di 1,0 NTU (unità nefelometriche di torbidità) conformemente alla norma En Iso 7027.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito dell'A.R.P.A.B. per quindici giorni consecutivi, dal 14/05/2018 al 29/05/2018.

Potenza, li 14/05/2018

Il Funzionario incaricato



- Atto non soggetto a controllo
 Atto soggetto al controllo della Giunta Regionale
 Atto soggetto al controllo del Consiglio Regionale
 Atto urgente ed immediatamente eseguibile

Il Responsabile U.O. proponente

La presente deliberazione è stata nuovamente affissa all'Albo Pretorio della sede dell'A.R.P.A.B. dopo l'approvazione del _____ dal ___/___/___ al ___/___/___.

Potenza, li ___/___/___

Il Funzionario incaricato

Per copia conforme.

Potenza li ___/___/___

Il Funzionario incaricato